TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 247

Autorizzazione ad imporre il contributo; soggetto ed oggetto

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro dell'Interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale ed il Consiglio di Stato, i comuni delle classi da A a D, i comuni capoluoghi di provincia non compresi in dette classi, nonche' quelli al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, possono essere autorizzati, in caso di riconosciuta necessita', a imporre contributi per la manutenzione delle opere di fognatura di nuova o di vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-247-autorizzazione-ad-imporre-il-contributo-soggetto-ed-oggetto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it